

Ordinanza concernente la sicurezza delle macchine (Ordinanza sulle macchine, OMacch)

del 2 aprile 2008 (Stato 15 gennaio 2017)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);

visto l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);

in esecuzione della legge del 24 giugno 1902³ sugli impianti elettrici (LIE);
in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTG),⁵

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina l'immissione sul mercato e la sorveglianza del mercato relative alle macchine secondo la direttiva 2006/42/CE⁶ (direttiva UE relativa alle macchine).⁷

² Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 1 della direttiva UE relativa alle macchine. L'articolo 3 della stessa si applica per analogia.⁸

^{2bis} Si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE relativa alle macchine. Si applicano inoltre le espressioni equivalenti di cui all'allegato 1 numero 1.⁹

RU **2008** 1785

1 RS **930.11**

2 RS **832.20**

3 RS **734.0**

4 RS **946.51**

⁵ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1^o lug. 2010 (RU **2010** 2583).

⁶ Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/33/UE, GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

⁷ Nuovo testo giusta il n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5197).

⁸ Nuovo testo giusta il n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5197).

⁹ Introdotto dal n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5197).

³ Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine, che a loro volta rimandano ad altre normative UE, in luogo di queste ultime si applica la normativa svizzera come da allegato 1 numero 2.¹⁰

⁴ Nella misura in cui la presente ordinanza non contiene particolari disposizioni, sono applicabili alle macchine le disposizioni dell'ordinanza del 19 maggio 2010¹¹ sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).¹²

Art. 2 Condizioni per l'immissione sul mercato¹³

¹ È lecito mettere in circolazione macchine soltanto se:

- a.¹⁴ quando sono installate e mantenute in modo corretto nonché utilizzate conformemente ai loro scopi e in condizioni ragionevolmente prevedibili, non mettono in pericolo né la sicurezza né la salute delle persone e di eventuali animali domestici, né l'integrità dei beni né l'ambiente, purché la direttiva UE relativa alle macchine contempli per tali macchine prescrizioni specifiche in materia ambientale; e
- b. soddisfano le esigenze fissate nelle seguenti disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine: articolo 5 paragrafo 1 lettere a–e, nonché paragrafi 2 e 3, e articoli 12 e 13.

² La messa in servizio di macchine equivale all'immissione sul mercato se quest'ultima non è avvenuta in precedenza.

³ Per la presentazione di macchine in occasione di fiere, esposizioni o manifestazioni simili si applica l'articolo 6 paragrafo 3 della direttiva UE relativa alle macchine.

Art. 3 Norme tecniche

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) indica quali norme tecniche sono appropriate per soddisfare i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute secondo l'allegato I della direttiva UE relativa alle macchine.

Art. 4 Organismi di valutazione della conformità

¹ Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza:

- a. essere accreditati ai sensi dell'ordinanza del 17 giugno 1996¹⁵ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione;

¹⁰ Nuovo testo giusta il n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5197).

¹¹ RS **930.111**

¹² Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2583).

¹³ Nuova espr. giusta il n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU **2016** 5197). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 20 apr. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU **2011** 1755).

¹⁵ RS **946.512**

- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

² Gli organismi di valutazione della conformità informano l'autorità federale competente del relativo campo specifico se l'attestato d'esame del tipo o l'ammissione del sistema di garanzia della qualità sono sospesi, revocati o sottoposti a limitazioni, oppure se è necessario l'intervento dell'autorità competente.

Art. 5 Sorveglianza del mercato¹⁶

¹ La sorveglianza del mercato è disciplinata negli articoli 20–28 OSPro^{17,18}.

² I competenti organi di controllo attuano in Svizzera i provvedimenti decisi dalla Commissione europea in base agli articoli 8 e 9 della direttiva UE relativa alle macchine. I divieti o le limitazioni di immissione sul mercato o le revoche di macchine sono pubblicati nel Foglio federale.

Art. 6 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 7 Periodo transitorio per apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo

Apparecchi portatili di fissazione con carica esplosiva e altri apparecchi da sparo con funzione di utensile possono ancora essere messi in circolazione fino al 29 giugno 2011 conformemente al diritto anteriore.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 29 dicembre 2009.

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2583).

¹⁷ RS **930.111**

¹⁸ Nuovo testo giusta il n. II 8 dell'all. 4 all'O del 19 mag. 2010 sulla sicurezza dei prodotti, in vigore dal 1° lug. 2010 (RU **2010** 2583).

*Allegato 1*¹⁹
(art. 1 cpv. 2^{bis} e 3)

Equivalenze terminologiche e diritto applicabile

1. Per interpretare correttamente le espressioni menzionate nella direttiva UE relativa alle macchine²⁰ a cui rimanda la presente ordinanza, occorre tener conto delle equivalenze seguenti:

a. Espressioni italiane

UE	Svizzera
immissione sul mercato all'interno della Comunità	immissione sul mercato in Svizzera
messa in servizio all'interno della Comunità	messa in servizio in Svizzera
persona stabilita all'interno della Comunità	persona domiciliata in Svizzera
stato membro nazionale	Svizzera svizzero
organismo notificato	organismo di valutazione della conformità
dichiarazione CE di conformità	dichiarazione di conformità
attestato d'esame CE del tipo	attestato d'esame del tipo
esame CE del tipo	esame del tipo
procedura per la certificazione di esame CE del tipo	procedura per la certificazione di esame

b. Espressioni tedesche

UE	Svizzera
Inverkehrbringen in der Gemeinschaft	Inverkehrbringen in der Schweiz
Inbetriebnahme in der Gemeinschaft	Inbetriebnahme in der Schweiz
in der Gemeinschaft ansässige Personen	in der Schweiz niedergelassene Personen
Mitgliedstaat	Schweiz
einzelstaatlich	schweizerisch
Marktaufsicht/Marktüberwachung	Marktüberwachung

¹⁹ Nuovo testo giusta il n. II dell'all. 3 all'O del 16 nov. 2016 concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5197).

²⁰ Si veda la nota a piè di pagina all'art. 1 cpv. 1.

UE	Svizzera
benannte Stelle	Konformitätsbewertungsstelle
EG-Konformitätserklärung	Konformitätserklärung
EG-Baumusterprüfbescheinigung	Baumusterprüfbescheinigung
EG-Baumusterprüfung	Baumusterprüfung
EG-Baumusterprüfverfahren	Baumusterprüfverfahren

c. Espressioni francesi

UE	Svizzera
mise sur le marché dans la Communauté	mise sur le marché en Suisse
mise en service dans la Communauté	mise en service en Suisse
personne établie dans la Communauté	personne établie en Suisse
Etat membre	Suisse
national	suisse
organisme notifié	organisme d'évaluation de la conformité
déclaration CE de conformité	déclaration de conformité
attestation d'examen CE de type	certificat d'examen de type
examen CE de type	examen de type
procédure d'examen CE de type	procédure d'examen de type

2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE relativa alle macchine che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:

Direttiva 2003/37/CE: direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli, che abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 167/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i trattori e i loro rimorchi (OETV 2; RS 741.413)

Direttiva 70/156/CEE: direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1 (sostituita dalla direttiva 2007/46/CE, GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

Direttiva 2002/24/CE: direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1 (sostituita dal regolamento (UE) n. 168/2013, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52).

Direttiva 73/23/CEE: direttiva 73/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (direttiva relativa alla bassa tensione), GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29, (sostituita dalla direttiva 2006/95/CE, GU L 374 del 27.12.2006, pag. 10).

Regolamento (CE) n. 1107/2009: regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.

Direttiva 2009/128/CE: direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71.

Ordinanza concernente le esigenze tecniche per gli autoveicoli di trasporto e i loro rimorchi (OETV 1; RS 741.412)

Ordinanza concernente il riconoscimento delle omologazioni UE e le esigenze tecniche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore, tricicli a motore e ciclomotori (OETV 3; RS 741.414)

Ordinanza sui prodotti elettrici a bassa tensione (OPBT; RS 734.26)

Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161)

Le tre ordinanze seguenti:

1. Ordinanza sui prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161);
2. Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici (ORRPChim; RS 814.81);
3. Ordinanza sui pagamenti diretti (OPD; RS 910.13).

Allegato 2
(art. 6)

Modifica del diritto vigente

Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:

...²¹

²¹ Le mod. possono essere consultate alla RU **2008** 1785.

